LA PROVVIDENTE

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

D' ASSICURAZIONE DEI BACHI DA SETA

E

BANCA DEI VALORI LOCATIVI

Sede Centrale in Firenze per l' Italia e per l' Estero

Via Solferino N° 14.

CAPITALE SOCIALE 36,000,000

RAPPRESENTATO DA 144,000 AZIONI DA L. 250 OGNUNA

Diviso in 12 Serie di 3,000,000 ciascuna

STATUTI

PRATO

TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1869

LA PROVVIDENTE

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

D'ASSICURAZIONE DEI BACHI DA SETA

E

BANCA DEI VALORI LOCATIVI

STATUTI

TITOLO PRIMO

Costituzione, Denominazione, Scopo, Sede della Società

Art. 1. In base di questo Statuto è costituita fra i presenti, Soci Fondatori, ed i possessori delle Azioni, come in appresso, una Società Anonima denominata

LA PROVVIDENTE

Art. 2. Sotto tale denominazione saranno intestati tutti gli Atti e Registri della Società.

Art. 3. Questa Società ha per iscopo:

1° L'assicurazione del Prodotto Serico contro le malattie, e mortalità de' Bachi da Seta.

2° Lo Sconto dei Redditi ed altri Valori di beni sì urbani, che rustici.

Art. 4. La Sede Centrale della Società è nella Capitale del Regno d'Italia. Potrà il Consiglio d'Amministrazione, dietro proposta del

Direttore Generale, trasferirla in quell'altra città d'Italia, che più opportuna stimasse alle operazioni della Società.

La Società potrà stabilire Succursali ed Agenzie in tutti i Comuni d'Italia ed all'Estero.

TITOLO SECONDO

Operazioni.

Art. 5. *LA PROVVIDENTE, come Società d'Assicurazione:*

A) Assicura per ogni oncia di Semente dei Bachi da Seta, la metà del prodotto possibile.

B) Garantisce le diverse qualità di Sementi, tanto le nostrali quanto quelle provenienti dall'Estero.

C) Opera la compra-vendita dei Semi-Bachi, e dei Prodotti Serici.

D) Dà ai bachicultori la Semente a frutto, cioè a curarne le incubazioni, e gli allevamenti, dividendo quindi il prodotto dei Bozzoli.

E) Tiene *Deposito* delle Sementi *sperimentate,* sì Estere che Nazionali, provvedute dai proprî Agenti.

F) LA PROVVIDENTE, come Banca dei Valori Locativi, Sconta le Scritture di Locazioni, di beni sì rustici che urbani, e di altri Redditi, o Valori Locativi.

G) S'incarica delle esazioni per conto dello Stato, dei Comuni e delle Provincie, di tutte le imposte che hanno base sui Valori Locativi, o Redditi presentati allo Sconto.

H) Assume le funzioni di Cassa di Depositi fruttiferi, o non fruttiferi, per conto de' privati, o Corpo morale qualsiasi.

I) Opera Prestiti a Governi, Provincie, e Comuni nel limite dell'anticipazione d'uno, o più anni dell'imposta affidata alla sua esazione.

L) Si collega coll'Istituzione de' Magazzini Generali per i prodotti serifici, agricoli, e manifatturieri, onde dar corso e valore ai Vaglia delle mercanzie depositate.

Art. 6. La Società — nel Ramo d'Assicurazione non risponde in genere di sinistri derivanti da cause che possano essere oggetti di altri Rami d'Assicurazione, e specialmente di terremoti, aeremoti, maremoti, moti popolari, invasioni di forze armate, e scoppio di

vulcani; come delle conseguenze de'casi d'infrazioni, o grave mancamento alle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed ai Decreti, o Regolamenti di Polizia, sia pubblici, sia privati.

Art. 7. Le dimande relative alle operazioni della Società possono farsi personalmente, o con mandato.

Per i minori, o incapaci per Legge, da'loro legittimi Amministratori.

Art. 8. Gli sconti dei Valori Locativi conferiscono Data Certa ai Contratti di Locazione.

Servono di base ai contratti tutti della Società le Tariffe ed i Regolamenti della Società stessa.

Se il Consiglio d'Amministrazione, dietro proposta del Direttore Generale, giudicasse per via di misura generale, o particolare, ed a norma de'tempi, de'luoghi e delle variazioni del prezzo del danaro, modificare le tariffe, tali modificazioni non potranno arrecare pregiudizio, o profitto a'contratti preesistenti.

A quanto non è contemplato nelle Tariffe e nei Regolamenti verrà provveduto dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9. I Contratti si effettuano nella Sede Centrale della Società, o presso le Succursali autorizzate dal Direttore Generale, e porteranno le firme dei rispettivi Direttori e Censori del Ramo, e saranno marcati dal Bollo Sociale.

TITOLO TERZO

Capitale Sociale, Azioni, Azionisti, Versamenti.

Art. 10. Il Capitale nominale della Società è fissato a 36,000,000 di Lire Italiane, rappresentato da 144,000 Azioni di L. 250 ognuna.

Questo Capitale è diviso in dodici Serie di Lire Italiane 3,000,000 ciascuna, cioè Azioni 12,000.

Art. 11. Compiuta la soscrizione de'quattro quinti della Prima Serie, s'intenderà costituita la Società, e si procederà alle ulteriori formalità di Legge.

Le altre Serie verranno emesse con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e con l'autorizzazione del Governo, se del caso.

Art. 12. Non potrà emettersi una nuova Serie d'Azioni fino a che non sia stata interamente sottoscritta la precedente.

Le sottoscrizioni delle Azioni si fanno sopra appositi Bollettini stampati, ove il Soscrittore dichiarerà il numero delle Azioni che crederà acquistare.

Per la semplice firma e dichiarazione del quantitativo d'Azioni apposta nel Bollettino di soscrizione, l'Azionista acquista i diritti ed assume i relativi obblighi sociali, per sè ed eredi.

Art. 13. Il Fondo Sociale, relativamente alle fatte emissioni, serve a garantire le Obbligazioni della Società.

Art. 14. Il primo versamento sarà di due decimi per ogni Azione, da farsi entro giorni quindici dalla data dell'Avviso che verrà emanato dal Direttore Generale della Società, a norma dell'art. 135 del Codice di Commercio vigente; versandone l'importo, come, dove ed in quella Banca di Credito autorizzata, indicata colla predetta Lettera d'Avviso. Gli altri decimi verranno versati, un decimo per ogni trimestre; e le successive Serie, di tre in tre mesi dalla data della soscrizione.

Art. 15. Le Tasse e i Diritti spettanti all'Erario si regoleranno non oltre al capitale effettivo incassato.

Art. 16. I pagamenti rateali delle Azioni saranno comprovati mediante ricevuta a matrice, che servirà di Titolo Interinale da commutarsi col Titolo Definitivo, appena effettuato il pagamento dell'ultima rata.

I Titoli Definitivi delle Azioni sono al Portatore, e trasmissibili per semplice passaggio.

Possono pure essere Nominativi, e trasmessibili a norma dell'articolo 150 del Codice di Commercio; previa ricognizione della Commissione Direttrice, e mediante il Visto del Direttore Generale.

Sono estratti entrambi dal Registro a madre; hanno un numero d'ordine progressivo, e porteranno le firme del Direttore Generale, di due Consiglieri d'Amministrazione, del Tesoriere, e marcati del Bollo Sociale.

Art. 17. Il ritardo nei versamenti farà decorrere di pien diritto l'interesse del 6 per °|₀ all'anno, a carico dell'Azionista moroso, a datare dal giorno indicato al versamento, come dall'articolo 14, senza bisogno di Atto alcuno.

Ove questo ritardo oltrepassasse i 60 giorni, il Socio moroso si intenderà decaduto da ogni diritto e beneficio, senza altra costituzione in mora: salvo sempre alla Società il diritto di far vendere le Azioni, per intermezzo di un Agente di Cambio, a rischio e peri-

colo dell' Azionista moroso; non che di esercire l'azione personale contro il moroso e suo garante.

La decadenza sarà annunziata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Monitore* della Società, e nei Giornali d'Annunzi Giudiziarii dei luoghi, ove avranno Sede le Succursali.

Art. 18. Le Azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ognuna.

Art. 19. Il possesso dell'Azione implica di diritto adesione intera allo Statuto e Regolamenti della Società, alle decisioni ed operati delle Assemblee Generali, del Consiglio d' Amministrazione e della Commissione Direttrice.

Gli Azionisti non rispondono oltre il Capitale delle loro Azioni.

Ogni trasferimento d'Azione implica cessione di tutti i dividendi scaduti e non pagati.

Però in qualunque mano passi un' Azione porta con sè i diritti ed obblighi inerenti ad essa, a norma del presente Statuto.

Art. 20. I Titoli Interinali ed i Titoli Definitivi, in caso di smarrimento, non possono essere surrogati che dopo tre mesi dalla data della fattane dichiarazione inserta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Monitore* della Società, a spese dell'Azionista richiedente.

Art. 21. Gl'interessi delle Azioni principieranno a decorrere dal giorno in cui vengono rilasciati i Titoli Definitivi e saranno pagati a semestre maturato.

Gli Azionisti che preferissero sborsare l'intiero importo delle Azioni al primo versamento, di cui all'art. 14, godranno l'interesse del 6 per °|₀ all'anno sulle somme anticipate come all'art. 59, decorrendo dal primo del mese successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 22. Le Azioni non sono soggette ad Atti esecutivi da parte degli eredi, o creditori dell'Azionista; i quali dovranno esclusivamente sottostare agl'Inventari Sociali, alle Deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio d'Amministrazione, conforme all'art. 110 del Codice di Commercio.

Art. 23. Il domicilio legale dell'Azionista è stabilito nella Sede Centrale della Società, per tutti gli effetti del presente Statuto e delle Leggi vigenti.

TITOLO QUARTO

Assemblea Generale.

Art. 24. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli Azionisti. Dessa è legalmente costituita, allorquando gli Azionisti presenti, e rappresentati raggiungono almeno la decima parte del Capitale emesso. Dessa si compone di qualunque possessore di 10 Azioni almeno, i di cui versamenti furono eseguiti, e che ne avrà fatto deposito alla Sede Centrale della Società, otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

La ricevuta dell'eseguito deposito, munita della firma del Tesoriere e del Segretario Generale, servirà di Carta d'Ammissione.

Art. 25. L'Azionista proprietario di 10 Azioni ha diritto ad un voto; a due il proprietario di 20, a tre quello che ne possiede 30; e via via fino a cinque voti. Però nessuno potrà averne più di cinque, qualunque sia il numero delle Azioni che possiede, o che rappresenta. Diversi Azionisti, le Azioni de'quali cumulate insieme sommino a dieci, possono farsi rappresentare collettivamente da un Mandatario.

I Mandatarii debbono essere Azionisti aventi diritto d'intervenire all'Assemblea.

I Consiglieri non possono essere Mandatarii.

Il Mandato è validamente conferito per lettera con firma autenticata.

Art. 26. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio d'Amministrazione ordinariamente il 30 settembre d'ogni anno: straordinariamente, ogniqualvolta il Consiglio lo credesse utile; sempre, quando ne venga fatta al Consiglio medesimo domanda scritta, e motivata dal numero degli Azionisti prescritto dall'art. 144 del Codice di Commercio.

Le Adunanze ordinarie saranno annunziate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Monitore* della Società per due volte consecutive, un mese prima del giorno stabilito per la riunione: quindici giorni prima, e per una volta, nel solo Monitore della Società le Adunanze straordinarie.

Art. 27. Nel caso che nella prima riunione gli Azionisti intervenuti non intieramente rappresentassero il numero d'Azioni prescritto dall'articolo 24, verrà intimata entro un mese una seconda riunione,

nelle forme stabilite dall'articolo precedente per le riunioni straordinarie.

In questa seconda riunione, qualunque sia il numero degli Azionisti intervenuti, le Deliberazioni prese sul primo Ordine del giorno saranno valide ed obbligatorie anche per gli assenti, e per i dissidenti.

Art. 28. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: in sua assenza dal Vice-Presidente: in mancanza anche di questo, al Consigliere più anziano. Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sopra cose concernenti la gestione amministrativa della Società, l'Assemblea ha la facoltà di nominare volta per volta nel proprio seno il Presidente.

Art. 29. Ad ogni riunione l'Assemblea nomina nel proprio seno due Scrutatori ed un Segretario.

Questi non possono sceglìersi da'componenti il Consiglio d'Amministrazione, o Direzione Generale.

Art. 30. L'Assemblea Generale:

A) Intende del Resoconto sulle operazioni sociali e dei rapporti del Consiglio d'Amministrazione.

B) Discute ed approva i Conti sociali, e determina il modo, e la ripartizione degli utili sulle Azioni.

C) Procede alla nomina del Consiglio d'Amministrazione.

D) Decide su tutte le questioni relative agl'interessi della Società, in conformità ai presenti Statuti.

Art. 31. Le Deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese alla maggioranza assoluta degli Azionisti presenti e rappresentati.

Nel caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante.

Art. 32. Le deliberazioni che riguardano:

E) La revoca del Direttore Generale;

F) La fusione con altre Società;

G) Lo scioglimento della Società;

H) La proroga della sua durata;

I) L'estensione delle operazioni sociali;

L) Le modificazioni allo Statuto.

non possono essere prese che da una Assemblea rappresentante almeno due terzi del Fondo Sociale, alla maggioranza assoluta degli intervenuti e delle Azioni rappresentate; e saranno esecutorie, dopo ottenuta la Sanzione Governativa, ove del caso.

Art. 33. La seconda convocazione di un'Assemblea Generale, per

quanto nel precedente articolo, si farà nelle condizioni stesse stabilite per la prima convocazione.

Se la seconda convocazione tornasse deserta, le questioni proposte sono ritenute come respinte.

Art. 34. Le votazioni dell'Assemblea si fanno per alzata e seduta.

Nel dubbio, si procede alla contro-prova.

Lo scrutinio segreto avrà luogo quando sia reclamato da due terzi degli intervenuti.

Art. 35. Le Deliberazioni dell'Assemblea Generale verseranno solamente sulle questioni poste all'Ordine del giorno.

È vietato all'Assemblea Generale proporre a deliberazione quanto non figura nell'Ordine del giorno.

L'Ordine del giorno è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 36. Le Deliberazioni verranno constatate da Processi Verbali sopra speciale Registro, e firmate da' Membri dell' Ufficio.

Le copie saranno certificate dal Presidente, e dal Direttore Generale.

Verrà pure da questi vidimato il così detto Foglio di presenza, destinato a constatare i presenti all'Assemblea, e le Azioni che ciascuno degli intervenuti possiede e rappresenta, sul quale ognuno, entrando nel luogo di riunione, apporrà la sua firma.

TITOLO QUINTO

Consiglio d' Amministrazione.

Art. 37. La società è governata da un Consiglio d'Amministrazione composto di dodici Membri, eletti dall' Assemblea Generale fra gli Azionisti residenti nella sede Centrale della stessa.

Il Consiglio potrà anche funzionare con sei Membri.

Il numero de' Consiglieri può portarsi a diciotto.

Essi sono revocabili, a norma di Legge.

Art. 38. I Consiglieri restano in carica due anni, ed ogni anno per la metà saranno rinnovati.

Potranno esseré rieletti.

Durante il primo periodo, i Membri che escono sono designati dalla sorte; ha quindi luogo il rinnovamento per anzianità.

Verificandosi il decesso, o la dimissione di un Consigliere verrà

provveduto alla sostituzione provvisoria dal Consiglio stesso fino alla prossima riunione dell'Assemblea Generale.

Il Consigliere nominato in sostituzione resterà in funzione pel tempo d'Esercizio che doveva rimanere il suo predecessore.

Art. 39. Se il Consiglio si riducesse a meno di sei Membri si convocherà subito l'Assemblea Generale per procedere alle sostituzioni.

Art. 40. I Consiglieri d'Amministrazione dovranno essere possessori almeno di sessanta Azioni, che resteranno depositate inalienabilmente nella Cassa Sociale per tutto il tempo che essi dureranno in funzione, e fino a che l'Assemblea Generale non abbia approvata la Gestione Amministrativa, di cui avranno fatto parte.

Sarà ritenuto dimissionario quel Consigliere che cessasse di possedere un tale numero d'Azioni.

Art. 41. I Consiglieri d'Amministrazione non contraggono per la loro gestione nessuna responsabilità personale, nè solidaria, relativamente agli obblighi della Società, e non rispondono che dell'esecuzione del loro mandato, nei termini stabiliti dal Codice di Commercio.

Art. 42. Ordinariamente il Consiglio si riunisce il cinque d'ogni mese nella Residenza Centrale della Società. Straordinariamente, ogniqualvolta il Direttore Generale lo richiede.

Art. 43. Ogni anno il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, ed un Segretario: in assenza del Presidente e Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

In assenza del Segretario, ne fa le veci il Consigliere più giovine, Il Consiglio può eleggere fuori del suo seno un Presidente Onorario.

Art. 44. All'apertura della Seduta ciascun Consigliere apporrà la firma su di un Registro destinato a constatare il numero dei presenti, e rappresentati.

Art. 45. Le Deliberazioni del Consiglio verranno prese a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del Direttore Generale è preponderante.

Le Deliberazioni saranno trascritte in apposito Registro, che sarà tenuto dal Direttore Generale, portante le firme di tutti i Consiglieri intervenuti.

Autenticherà le copie il Direttore Generale.

I Consiglieri possono farsi rappresentare da altri Consiglieri, ma solamente sugli argomenti portati all'Ordine del giorno.

Un Consigliere non può riunire in sè più di due voti.

Art. 46. Ogni mese il Consiglio d' Amministrazione delega due Consiglieri pel servizio del mese, col titolo di Censori, uno pel Ramo dei Valori Locativi, l'altro pel Ramo delle Assicurazioni de' Bachi da Seta, e Magazzini Generali; i quali vigileranno tutte le operazioni della Direzione Generale.

I medesimi Consiglieri possono essere delegati per più mesi consecutivi.

Art. 47. *Il Consiglio d' Amministrazione:*

A) Sorveglia tutti gli Affari della Società;

B) Sanziona i Regolamenti dell' Amministrazione, e quanto altro viene presentato dal Direttore Generale;

C) Nomina, con ratifica dell' Assemblea, il Direttore Generale della Società, e stabilisce la cifra del suo stipendio;

D) Conferma e sanziona le nomine fatte dal Direttore Generale di tutto il Personale addetto al servizio della Società, la cifra degli emolumenti assegnati, e le relative cauzioni, da darsi in tutti i casi in Azioni della Società stessa;

E) Sospende, come meglio crede, l' obbligo di uno, o più versamenti delle Azioni, per tempo più o meno determinato, e può anche accordarli a Conto Corrente;

F) Elegge i Rappresentanti onorarj;

G) Sorveglia la Cassa ed i Registri Sociali;

H) Determina l'impiego de' Fondi;

I) Autorizza pagamenti, trasferimenti, ritiro, alienazioni di Fondi appartenenti alla Società;

L) Stabilisce provvisoriamente i Dividendi, e può autorizzare la distribuzione d'Acconti;

M) Esamina, verifica ed approva i Conti compilati dalla Direzione Generale, da presentarsi all'Assemblea;

N) È autorizzato a compromettere su ciascuno affare della Società, dilazionare, transigere, desistere da sequestri, opposizioni, o Atti qualunque;

O) Autorizza la creazione di Succursali, e la soppressione di tutte o di alcune di esse;

P) Autorizza l' emissione di qualunque specie di Valori ed Obbligazioni della Società, che non oltrepassino il triplo del Capitale e Titoli di Crediti esistenti nelle Casse Sociali, determinandone il modo e la condizione dell' Emissione ed ammortizzamento, salvo, occorrendo, l'autorizzazione del Governo;

Q) Nomina Arbitri per la soluzione di liti, e controversie;

R) Può delegare i proprii poteri, ma soltanto per via di mandato speciale e per casi determinati.

Art. 48. Il Consiglio d'Amministrazione è investito de' poteri i più assoluti per le operazioni della Società.

Autorizza e determina, mediante deliberazione e sulla proposta del Direttore Generale, l'impiego dei Fondi di Riserva, e il risconto del Portafoglio Sociale che sarà fatto simile ad ogni altro Istituto di Credito.

Art. 49. È devoluto ad ogni Membro del Consiglio d'Amministrazione, oltre allo stabilito dall'articolo 60 de' presenti Statuti, un gettone di presenza di L. 60 per le riunioni ordinarie e L. 30 per le straordinarie.

I Consiglieri Censori avranno un soprapiù di L. 10 al giorno per la durata del loro servizio.

Art. 50. Presso le Succursali principali vi saranno de' Comitati di Vigilanza nominati dal Direttore Generale.

TITOLO SESTO

Direttore Generale.

Art. 51. La gestione della Società è affidata, sotto l'autorità del Consiglio d'Amministrazione, ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea, conformemente al disposto dell'art. 46.

Il Direttore Generale:

A) Rappresenta la Società sì all'Interno che all'Estero in faccia a' terzi;

B) Eseguisce e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale;

C) Firma e vidima la corrispondenza generale;

D) Dirige i lavori d'Ufficio;

E) Stabilisce le condizioni dei contratti;

F) Sottopone al Consiglio il resoconto delle operazioni sociali;

G) Nomina, sospende, dispensa gl'Impiegati, ed Addetti tutti al Servizio della Società riferendone al Consiglio d'Amministrazione: ne statuisce gli stipendi, ed assegna loro la relativa cauzione, come all'art. 46;

H) Fa le quietanze degl'incassi;

I) Sottoscrive le Ricevute, Girate, Buoni di storno, Obbligazioni, ed altri Valori della Società;

L) Regola provvisoriamente i conti, e li sottomette al Consiglio d'Amministrazione;

M) Esercita solo gli atti giudiziarii in nome della Società, e la rappresenta sia in qualità di Attore sia di Convenuto.

Art. 52. Esso deve depositare nella Cassa Sociale 60 Azioni che rimangono inalienabili per tutta la durata della sua gestione.

Art. 53. Il Direttore Generale dura in carica cinque anni.

Potrà essere rieletto.

È rivocato dall'Assemblea Generale, a norma dell'art. 32 dei presenti Statuti.

Art. 54. Il Direttore Generale rappresenta il Consiglio, ed interviene alle sedute dello stesso con Voto Deliberativo. In caso di malattia, assenza ed impedimento vien surrogato dal Direttore del Contenzioso, ed in mancanza di questo dall'Ispettore Generale.

Se l'assenza si protrae al di là di sessanta giorni, il Consiglio d'Amministrazione provvederà alla sostituzione provvisoria con un Comitato di Direzione composto di tre Consiglieri.

Nel caso di morte il Consiglio convocherà al più presto l'Assemblea per la nomina definitiva del nuovo Direttore Generale.

Art. 55. Salvo il disposto dell'art. 60 di questi Statuti, gli onorari mensili, l'indennità di rappresentanza e di viaggi devoluti al Direttore Generale, verranno determinati dal primo Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO SETTIMO

Commissione Direttrice.

Art. 56. Il Direttore Generale, il Direttore del Contenzioso, i due Consiglieri Censori, l'Ispettore Generale, il Segretario Generale, un Ingegnere, ed un Avvocato Consulente formano la Commissione Direttrice, alla quale spetta giudicare sull'ammissione, o no delle domande relative, a sconti, anticipazioni, assicurazioni ed altre operazioni della Società.

Art. 57. La Commissione decide a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del Direttore Generale sarà prevalente.

Art. 58. Essa non potrà deliberare se non sono presenti almeno cinque de' suoi Membri.

Art. 59. Presiede la Commissione il Direttore Generale, a cura del quale saranno eseguite le deliberazioni della stessa: il Segretario Generale è il Segretario della Commissione.

TITOLO OTTAVO

Dividendi, Fondi di riserva, Resoconti.

Art. 60. Gli ntili della Società, dedotte tutte le spese, emolumenti, gratificazioni, stipendi, provvigioni ed altri carichi sociali; dedotto l'interesse del Capitale sociale a ragione del sei per cento all'anno snlle azioni di cui all'art. 21, saranno divisi annualmente nelle proporzioni seguenti:

15 per 0[0 ai Soci fondatori da ripartirsi nelle proporzioni stabilite tra essi a termini della Scritta del 24 dicembre 1868.

10 per 0[0 al Consiglio d'Amministrazione.

3 per 0[0 al Direttore Generale

12 per 0[0 al Fondo di Riserva.

60 per 0[0 agli Azionisti.

Art. 61. Il Fondo di Riserva appartiene agli Azionisti e Fondatori nelle proporzioni di cui all'art. precedente.

Il prelevamento per costituire il Fondo di Riserva si continuerà fino a raggiungere la somma di L. 10,000,000.

L'Assemblea deciderà poi se deve essere continuato, sospeso, aumentato, o diminuito il prelevamento.

Se, per qualsiasi cagione, gli utili di un esercizio non permettessero di distribnire alle Azioni l'interesse semestrale, si potrà prendere dal Fondo di Riserva la somma *ad hoc* necessaria.

Il prelevamento pel Fondo di Riserva si ristabilirà nella proporzione indicata nell'art. 60, appena la Riserva sia ridotta a 4,000,000.

Art. 62. Gli interessi ed i dividendi, di cui all'art. 60, non reclamati per tre anni restano a profitto della Società.

Art. 63. Alla fine d'ogni anno viene compilato per cura e diligenza del Direttore Generale l'Inventario dell'attivo e passivo della Società.

Tale Inventario sarà chiuso il 31 agosto; e viene comnnicato agli Azionisti il resoconto delle operazioni.

Art. 64. L'anno sociale incomincia col 1° Settembre e finisce col 31 Agosto.

Il primo anno d'esercizio avrà principio dalla data della Costituzione definitiva della Società; e dnrerà per tntto l'anno appresso.

TITOLO NONO

Contestazione, liquidazione.

Le contestazioni saranno sottoposte ad Arbitri da nominarsi, uno dal Consiglio d'Amministrazione, l'altro dalla parte avversa; il terzo dai due Arbitri nominati.

In caso di discrepanza, il terzo Arbitro sarà nominato dal Tribunale della Sede Centrale della Società.

Art. 65. Nel caso di scioglimento della Società le norme della liquidazione saranno determinate dall'Assemblea, ed eseguite per cura e diligenza del Direttore Generale sotto la sorveglianza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 66. Il Consiglio d'Amministrazione avrà, nella liquidazione della Società, le medesime attribuzioni deferitegli per la gestione della stessa, e specialmente il diritto di approvare i conti della liquidazione, e di rilasciarne quietanze a mezzo del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67. La durata della Società sarà di anni 99 a datare dal giorno della sua Costituzione definitiva.

Art. 68. Qualora risultasse una perdita di due terzi del Capitale Sociale, sarà obbligo del Consiglio d'Amministrazione di convocare l'Assemblea Generale degli Azionisti, onde sentire se intende procedere, o no alla liquidazione della Società.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69. Tutti gli Addetti alla Società debbono dare analoga cauzione; come dai Regolamenti, in Azione della Società.

Art. 70. Nell'emissione di ulteriori Serie d'Azioni, i possessori di Serie precedenti ed i Fondatori avranno diritto di preferenza nella soscrizione fino alla metà per ogni Serie.

Art. 71. Il possesso delle Azioni forma titolo per essere ammesso con preferenza alle operazioni della Società.

Art. 72. La spesa di bollo delle Azioni è a carico dell'Azionista.

Art. 73. Derogando dall'art. 47 del presente Statuto, il primo Direttore Generale della Società è nominato da' Soci Fondatori.

Dietro avviso dei Soci Fondatori, è nominato dal Direttore Generale il primo Consiglio d'Amministrazione.

Art. 74. Il primo Direttore Generale durerà in carica 9 anni. La durata del primo Consiglio d'Amministrazione sarà d'anni tre.

Art. 75. La prima Assemblea Generale si riunirà al più tardi nei 60 giorni dalla data dell'Autorizzazione Governativa.

Art. 76. Le spese di primo impianto, fissate in Lire It. 40,000 rappresentate da 80 Azioni di Fondazione di Lire It. 500 l'una, e le ulteriori saranno prelevate dal primo versamento degli Azionisti.

Art. 77. La Società si obbliga di trasmettere al Governo dello Stato ogni anno il resoconto delle proprie operazioni, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Monitore* della Società.

Art. 78. La Legge Italiana vigente provvede a quanto dal presente Statuto non è stato contemplato.

In esecuzione dell'Art. 73 di questo Statuto, i Soci Fondatori hanno nominato a Direttore Generale della Società il Socio Fondatore e Promotore Signor Vitottavio Campanella, il quale è autorizzato, fino alla convocazione della prima Assemblea Generale, a fare per conto della Società, previo avviso degli altri Soci Fondatori, tutti i passi, compromessi, lavori e spese relative alla sua organizzazione e le nomine de' Direttori, Agenti ed Addetti tutti al servizio della Società.